



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2015, proposto da:

Rieco S.p.A. in proprio e quale Mandataria ATI, ATI - Ciclat Ambiente Soc. Coop. e ATI - Sager Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Marchese C.F. MRCTMS60M11G482B, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Provincia di Rieti, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide Police C.F. PLCRTD68E10F839F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; Gea Srl in proprio e quale Mandataria ATI, ATI - CSA Team anche in proprio, ATI - Acmm Srl anche in proprio e ATI - Egen Costruzioni Srl anche in proprio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Viglietta C.F. VGLRRT68T27I838N, Valerio Catenacci C.F. CTNVLR68M24D810G, con domicilio eletto presso Francesco Mainetti in Roma, piazza Mazzini, 27;

*nei confronti di*

ASM Rieti Spa in proprio e quale Capogruppo Mandataria RTI, RTI - Cosp Tecnoservice Scarl e RTI ASM Terni Spa, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, n. 2357/2015, resa tra le parti, concernente la procedura aperta indetta dalla Provincia di Rieti per la scelta del socio privato partner industriale non stabile della s.r.l. S.A.PRO.DIR.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Rieti, di Gea Srl in proprio e quale Mandataria ATI, di ATI - CSA Team anche in proprio, di ATI Acmm Srl anche in proprio e di ATI Egen Costruzioni Srl anche in proprio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l'avvocato Tommaso Marchese;

Rilevato che la sentenza di questa Sezione 21 luglio 2015, n. 3610, oggetto della presente istanza di correzione, ha accolto l'appello proposto dall'attuale istante e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha respinto integralmente l'originario ricorso introduttivo n. 278 del 2015, compensando tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;

Rilevato che tale sentenza ha disposto che l'originaria ricorrente rimborsi all'appellante, attuale istante, il contributo unificato effettivamente versato;

Ritenuto che l'onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un'obbligazione ex lege espressamente prevista dall'art. 13, comma 6-bis, d..P.R. n. 115-2002, per la cui ottemperanza non

è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell'Autorità giurisdizionale;

Ritenuto che, a maggior ragione, non è necessaria la quantificazione esatta del contributo unificato in sede di dispositivo di sentenza, atteso che tale contributo è fissato in modo vincolante dalla legge, senza alcuna possibilità di graduazione o di deroga da parte dell'Autorità giurisdizionale;

Rilevato che, nella specie, infatti, il contributo unificato effettivamente versato in data 6 marzo 2015 dall'appellante (attuale istante), in relazione al giudizio di cui alla sentenza di questa Sezione 21 luglio 2015, n. 3610, è pari ad € 9.000,00, atteso che tale somma è direttamente stabilita dal legislatore, cui necessariamente l'Autorità giurisdizionale rinvia;

Ritenuto, pertanto, alla luce di tali argomentazioni, che nella sentenza di questa Sezione 21 luglio 2015, n. 3610 non vi sia alcun errore suscettibile di correzione, con la conseguenza che la relativa istanza deve essere respinta;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'istanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)